MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE

“Delitti contro l'industria e il commercio".

presentazione

AVV. ANDREA ORABONA

AV.V. SILVIA MONDINI

www.mondinirusconi.it

1) Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25 *bis* 1 D. Lvo 2001/231

• Introduzione nella sistematica dei reati presupposto con L. n. 99 del 2009

• artt. 513 e *ss*, Libro II, Titolo VIII, Capo II, Codice penale; disciplina sanzionatoria dei reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

• bene giuridico: tutela dell'ordinamento economico e del leale e corretto esercizio di attività industriali o commerciali nel nostro Paese

• industria: organizzazione imprenditoriale volta all'attività produttiva di beni o servizi

• commercio: attività d'impresa volta all'acquisto di beni e alla loro rivendita al pubblico dei consumatori al fine di lucro

• comportamenti lesivi degli interessi di una pluralità indistinta di persone interposti fra gli interessi globali dell'economia e il patrimonio dei singoli

• plurioffensività: libertà di concorrenza fra le imprese; sfruttamento dei diritti di proprietà industriale *ex* D. Lvo n. 30 del 2005 (CPI)

avv. Andrea Orabona

2) Art. 513 C.p. - turbata libertà dell'industria o del commercio -

" *Chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero, mezzi fraudolenti perimpedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro*".

- Bene giuridico: tutela dell'ordine economico nazionale
- Perseguibilità a querela e clausola di sussidiarietà volta a favorire l'applicazione di ipotesi delittuose più gravi (art. 501 C.p. e 629 C.p.)
- art. 41 Cost. e libertà di iniziativa economica privata; diritto individuale al libero e normale svolgimento delle attività industriali e commerciali nel nostro Paese
- Soggetto attivo: "chiunque"
- Condotta tipica: violenza sulle cose o mezzi fraudolenti

• art. 392 C.p., esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: "*Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione o (…) allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico*"

• Artifici, raggiri, inganni, idonei a porre un soggetto in una situazione di errore o ignoranza

• Necessità di un nesso teleologico fra la condotta tipica e l'impedimento (paralisi) o turbativa (alterazione) del regolare svolgimento di un industria o commercio

• sent. Trib. Rovereto, 12 dicembre 2000; integra il reato di cui all'art. 513 C.p. l'inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili all'impresa di un concorrente, in modo da rendere maggiormente visibile sui motori di ricerca il proprio sito, così sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto ricollegabile all'azienda avversaria

• Finalizzazione dell'azione al conseguimento di un utile economico: insussistenza del reato e configurazione dell'illecito civile di concorrenza sleale *ex* art. 2598 C.c.; v. Cass. pen., 11 maggio 2010, n. 20647: *gli atti di concorrenza illecita o sleale posti in essere con mezzi fraudolenti non rientrano nella previsione incriminatrice nè dell'art. 513 c.p., nè dell'art. 513 bis c.p.*"

• Elemento soggettivo: dolo generico e specifico

3) Art. 513 *bis* - illecita concorrenza con violenza e minaccia - "*chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni*". *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*"

• Reato di pericolo introdotto con L. 1982/646 (Rognoni - La Torre) diretta alla repressione del fenomeno mafioso *ex* art. 416 bis C.p

• Bene giuridico: tutela di attività industriali, commerciali o produttive, da comportamenti intimidatori volti alla conquista del mercato in un lecito regime di concorrenza fra imprese

- Soggetto attivo: reato c.d. “proprio” configurabile da parte di “chiunque” eserciti un’attività industriale, commerciale o produttiva, anche di servizi

- Elemento oggettivo: condotte che, tramite l’utilizzo di violenza o minaccia, sono indirizzate a scoraggiare o eliminare l’attività d’imprese concorrenti o potenzialmente in competizione, producendo i loro effetti nello svolgimento della libera gara concorrenziale

- Violenza rinvio all’art. 610 C.p.: *vis corporis corpori data*, ovvero, impiego di un’energia fisica sulle persone o sulle cose esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento lecito o illecito

- Minaccia rinvio all’art. 612 C.p.: prospettazione di un male futuro e ingiusto la cui verificazione dipende dalla volontà del soggetto agente

- Cass. pen., 12 aprile 2007, n. 37528, imposizione - con metodi violenti e minacciosi - alla ditta aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche di fornitori stabilmente collegati ad associazioni criminali di tipo mafioso

• L'art. 513 *bis* C.p. si pone all'infuori del limite estremo che segna il confine con le più scorrette forme di attività concorrenziale

• Distinzione del reato in esame dagli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.,ovvero, dall'utilizzo di mezzi fraudolenti o non conformi ai principi della correttezza commerciale e, come tali, vietati nell'ambito di un'attività d'impresa

• Cass. pen., 15 marzo 2005, n. 13691: i comportamenti di cui all'art. 513 *bis* C.p. esulano dagli atti giuridici previsti dall'art. 2595 c.c. concretizzandosi in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata - tendenti a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali e produttive, del nostro Paese; non è tuttavia necessario che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzata, né che l'autore debba appartenere a un gruppo criminale

• Elemento soggettivo: dolo generico

• Circostanza aggravante speciale: aggravamento di pena allorquando il fatto tipico sia rivolto nei confronti di un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

4) **Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali** - "*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro". Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474*"

- Incriminazione completamente disapplicata e poco approfondita dalla giurisprudenza e dottrina gius/penalistica

- C.d. "gigantismo" del bene giuridico; mega - evento costituito da un danno effettivo all'industria nazionale, ovvero, al sistema economico e produttivo del nostro Paese

- Complessità sul piano probatorio di accertamento in concreto di un nocumento all'industria nazionale

• Elemento oggettivo: messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati - già punita dall'art. 474 C.p. - (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

• Differenze con l'art. 474 C.p.: l'oggetto materiale della condotta tipica contempla anche i prodotti industriali con contrassegni non registrati; evento di danno all'industria nazionale

• Elemento soggettivo: dolo generico

5) Art. 515 C.p. - Frode nell'esercizio del commercio - "*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro*"

- Bene giuridico: interesse di natura “ultraindividuale” all’onesto e corretto svolgimento dell’attività commerciale; tutela meramente indiretta del patrimonio del singolo acquirente

- Reato c.d. “proprio”: il reo deve agire all’interno di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, ovvero, in imprese dirette allo scambio di beni mobili o in qualsiasi luogo destinato alla messa in vendita di merci di qualsivoglia genere e specie

- Funzioni apicali o subordinate del soggetto attivo: legali rappresentanti, amministratori o mandatari; preposti, commessi o dipendenti di imprese commerciali

- Elemento oggettivo: consegna di una cosa mobile in luogo di un’altra (c.d.”*aliud pro alio*”) o di un bene oggettivamente diverso per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito

- La frode in commercio si sostanzia in una sleale esecuzione del contratto (es. compravendita, permuta o somministrazione) mediante consegna di un prodotto commerciale difforme da quello convenuto; estraneità dell’uso di atteggiamenti ingannatori del soggetto attivo tali da dissimulare la diversità tra merce pattuita e consegnata (art. 640 C.p.)

• configurabilità del reato anche nella fase dell'offerta contrattuale di un prodotto al pubblico dei consumatori

• propalazione di falsi messaggi pubblicitari relativi alla qualità di un genere alimentare poi rivelatosi difforme da quello effettivamente distribuito

• Cass. pen., 22 maggio 2008, n. 27105: "*è configurabile il reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) anche nel caso di commercializzazione di beni di largo consumo le cui caratteristiche di provenienza non siano rispondenti a quelle dichiarate nei relativi messaggi pubblicitari, da riguardarsi come integrativi delle singole proposte di vendita, ove queste non siano accompagnate da esplicitazioni di senso contrario" (principio affermato, nella specie, con riguardo alla messa in commercio di carni dichiarate nella pubblicità, contrariamente al vero, come provenienti esclusivamente da allevamenti siti in territorio italiano e da considerare quindi ufficialmente esenti da encefalopatia spongiforme bovina)*"

• Cass. pen., 25 ottobre 2012, n. 1466, ha confermato il sequestro su preziosi che presentavano delle etichette indicanti la certificazione della loro realizzazione in argento - laddove, per contro, la presenza del metallo era contenuta in percentuale minima -

• Cass. pen., 14 febbraio 2013, n. 9310, il reato di frode in commercio è integrato anche dall'apposizione sul confezionamento di un prodotto industriale del marchio "CE" contraffatto, poiché evocativo per l'acquirente della possibilità di libera circolazione del bene all'interno del mercato comunitario

• elemento soggettivo: dolo generico; consapevolezza e volontà di consegnare all'acquirente un bene dissimile da quello dichiarato o pattuito

6) art. 516 C.p. - vendita di sostanze alimentari genuine come non genuine - *chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro*"

• ipotesi sussidiaria del reato di frode in commercio: l'art. 516 C.p. si limita a punire condotte prodromiche rispetto a quelle disciplinate dall'art. 515 C.p. perché preliminari alla consegna all'acquirente di un prodotto alimentare non genuino

• distinzione dai delitti di comune pericolo mediante frode contenuti nel Libro II, Capo II, titolo VI, del Codice penale

• art. 442 C.p. (commercio di sostanze alimentare contraffatte o adulterate) e art. 444 C.p. (commercio di sostanze alimentari nocive); l'oggetto materiale è diversamente identificato in sostanze alimentari tali porre in pericolo la salute della collettività per la loro nocività intrinseca

• reato c.d. "comune" realizzabile da "chiunque"

• condotta tipica: messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine presentate dall'imprenditore come genuine

• prodotti alimentari: sostanze destinate al nutrimento corporale; bevande o materie commestibili allo stato liquido - solido e gassoso –

• nozione di genuinità - sostanziale e formale -: *i)* assenza di alterazioni dovute alla commistione nell'alimento di sostanze estranee alla sua composizione naturale; *ii*) presenza dei requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto o mancanza di sostanze artificiali il cui impiego non è consentito dalla legge

• "*Frodi alimentari*" e utilizzo di carni diverse, quali quelle equine, da quelle indicate nella confezione del prodotto alimentare; v. Cass. pen., 6 luglio 2004, n. 38671; Cass. pen., 22 maggio 1996, n. 6852; Cass. pen., 18 ottobre 1995, n. 11090

• elemento soggettivo: dolo generico, ovvero, coscienza e volontà di mettere in commercio e presentare taluni prodotti alimentari come genuini con la consapevolezza della loro pregressa adulterazione, sostanziale o formale

7) Art. 517 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - "*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro*"

• fattispecie sussidiaria di altre disposizioni più gravemente sanzionate e poste a tutela del marchio *ex* art. 473 C.p. (contraffazione, alterazione o uso, di marchi o segni distintivi o di brevetti, modelli o disegni) e art. 474 C.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

• bene giuridico: tutela dell'ordine economico contro gli inganni tesi al pubblico dei consumatori

- Reato c.d. “comune”: la vendita di prodotti con segni mendaci può essere commessa da “chiunque” rivesta all’interno dell’impresa funzioni di natura apicale o subordinata, ovvero, non solo dall’imprenditore ma anche dai suoi collaboratori o dipendenti

- condotta tipica: offerta al pubblico o messa in circolazione di prodotti industriali o opere dell’ingegno muniti di contrassegni, non contraffatti o alterati, ma atti a creare un pericolo di confusione sulla loro origine geografica, provenienza aziendale o qualità merceologica

- il contrassegno apposto sul prodotto è riconducibile:
- ai segni distintivi c.d. “*tipici*”, quali i marchi anche c.d. “di fatto” - non depositati o registrati secondo le leggi interne, i regolamenti comunitari o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale –
- ai segni distintivi c.d. “*atipici*”, ovvero, al complesso di immagini, nomi, colori, diciture o emblemi, applicati sui prodotti o opere dell’ingegno per indicare la rispettiva provenienza - origine o qualità -

- V. Cass. pen., 23 settembre 1994, in tema di imitazione del disegno costituito dai cani dalmata tratti dal film “*la Carica dei 101*”, secondo cui:

"gli estremi della condotta illecita nell'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) si ravvisano nella imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l'effetto tipico in tale norma previsto, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto"

• apposizione di marchi fallaci su prodotti industriali o opere dell'ingegno; equivocità di contrassegni, nomi ed indicazioni, illegittimamente usati per ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari

• utilizzo di segni distintivi altrui per contrassegnare prodotti di diversa provenienza o di propri contrassegni per contraddistinguere merci provenienti da altre imprese (c.d. "*delit de replissage*)

• punibilità dell'apposizione del segno "*Made in Italy*" su prodotti non originari dall'Italia ai sensi del Reg. CE n. 450 del 2008 (Codice Doganale Europeo) o utilizzo di segni, figure o altri emblemi, idonei ad indurre in errore il consumatore sulla provenienza italiana delle merci stesse

• mera equiparazione *quoad poenam* dell'art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge finanziaria del 2004) al disposto *ex* art. 517 C.p.

• specialità della fattispecie criminosa rispetto al reato di cui all'art. 517 C.p.; Cass. pen., 9 febbraio 2010, 19746: *"L'imprenditore che apponga su un prodotto, oltre al proprio marchio o all'indicazione della località in cui ha la sede, anche una fallace o falsa dicitura con cui attesti che lo stesso è stato fabbricato in Italia o in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione risponde, nel primo caso, del delitto di cui all'art. 4, comma 49, l. 24 dicembre 2003 n. 350 e, nel secondo, del delitto di cui all'art. 517 c.p."*

• elemento soggettivo: mero dolo generico di fattispecie

8) Art. 517 *ter* - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - *"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a*

a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma (…)"

• fattispecie meramente sanzionatoria delle violazioni ai disposti del D. Lvo 2005 n. 30 in tema di titolarità dei diritti di proprietà industriale - derivante dall'abrogazione dell'art. 127, comma primo, CPI

• bene giuridico: tutela della buona fede e correttezza commerciale

• regime di procedibilità a querela del titolare o licenziatario del diritto di proprietà industriale; presidio penalistico al libero sfruttamento economico dei titoli di proprietà industriale

• I titoli di proprietà industriale sono acquisibili mediante procedimento di brevettazione (ad esempio, invenzioni e modelli di utilità) o registrazione (ad esempio, marchi e disegni e modelli)

• vedi, in relazione al marchio, gli artt. 20 e ss. del D. Lvo 2005 n. 30; al disegno gli artt. 41 e ss. del D. Lvo 2005 n. 30; al brevetto gli artt. 66 e ss. del D. Lvo 2005 n. 30

• condotta tipica: fabbricazione o utilizzo industriale, messa in vendita o comunque in circolazione, di oggetti o beni realizzati mediante appropriazione o in violazione dell'altrui diritto di proprietà industriale

•cass. pen., 21 settembre 2010, 43515, in tema di produzione di prodotti di abbigliamento con apposizione del nome notorio "Vasco Rossi", senza il previo consenso dell'artista e, dunque, in violazione del divieto di cui all'art. 8, comma 3, CPI: *"(…) Quanto all'ipotesi di reato ex art. 517 ter c.p. (….) l'uso in concreto del segno "Vasco", al di là della questione della validità dei marchi, è avvenuto con modalità ("usurpando un titolo di proprietà industriale o comunque violandolo"), che possono realizzare la lesione del diritto esclusivo della querelante società (…) in ordine alla produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti pacificamente risalenti al cantante"*

• elemento soggettivo: dolo generico per l'integrazione della fattispecie di cui al primo comma; dolo specifico di profitto per l'integrazione della fattispecie di cui al secondo comma

9) Art. 517 *quater* - contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari - "*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (…)*"

• contrasto alla contraffazione che mette in pericolo la fiducia dei consumatori sulla provenienza e qualità di determinati prodotti agroalimentari, perché sottoposti ad una specifica disciplina e tutela in ordine alla loro origine o provenienza geografica

• rapporto di specialità con gli artt. 473 C.p. (contraffazione, alterazione o uso, di marchi o segni distintivi o di brevetti, modelli o disegni), 474 C.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 517 C.p. (vendita di prodotti con segni mendaci)

• la disciplina delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è contenuta agli artt. 29 e ss. del D. Lvo 2005 n. 30 e nel Reg. CE n. 1151/2012

• tali contrassegni sono adottati per designare prodotti originari di un Paese - regione o località - le cui qualità sono dovute prevalentemente all'ambiente geografico d'origine

•elemento oggettivo: *i*) contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; *ii*) offerta al pubblico o messa in circolazione di tali generi alimentari con indicazioni o denominazioni contraffatte

• riproduzione abusiva o manomissione parziale dei segni distintivi di prodotti agroalimentari "DOP" (denominazione d'origine protetta) o "IGP" (indicazione geografica protetta)

• elemento soggettivo: dolo generico per l'integrazione della fattispecie di cui al comma primo; dolo specifico di profitto per l'integrazione della fattispecie di cui al comma secondo

SANZIONI 231

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

Art. 516 Vendita di sostanze alimentare non genuine come genuine

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517ter Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali

Art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazione di origine di prodotti agroalimentari

Sanzione fino a 500 quote

SANZIONI 231

Art. 513 bis Illecita concorrenza con violenza o minaccie

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

Sanzione fino a 800 quote
E sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

• il divieto di pubblicizzare beni o servizi

ANALISI DEL RISCHIO

- Ad oggi non risultano condanne per i reati in questione

- Valutazione del settore di attività della società e del suo posizionamento nel mercato

- Valutazione dell'interesse nel compiere i reati in oggetto in relazione alla struttura della società

.

• Il criterio della enunciazione dei principi etici che riguardano la società (codice etico e/o standard di prodotti aziendali).

• un'adeguata formazione non limitata alla 231 ed al modello ma incentrata sui reati la cui natura di illecito penale sia meno evidente sui reati presupposti e le fattispecie suscettibili di integrarle.

• formazione specifica sui reati.

• diverso rilievo e diversi strumenti di prevenzione a seconda dell'ambito in cui opera l'ente.

Prendiamo alcune fattispecie senza pretesa di esaustività .
La parte specifica del modello deve esser per questi reati molto specifica e legata a doppio filo con la realtà aziendale.

avv. Silvia Mondini

Prendiamo alcune fattispecie senza pretesa di esaustività .
La parte specifica del modello deve esser per questi reati molto specifica e legata a doppio filo con la realtà aziendale.

Marchi o segni distintivi contraffatti e commercializzazione

• consapevolezza ed emanazione del principio del rispetto dei diritti di privativa

• cautele contrattuali mediante assunzione di garanzie di originalità da parte del fornitore.

• richiesta documentazione comprovante titolarità marchi

• verifiche a compiere sui prodotti per controllare qualità e marchio da parte di un soggetto diverso da quello che ha fatto l'ordine

PREVENZIONE E PROCEDURE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 BIS 1

- con riferimento alla genuinità dei prodotti
- controlli sulla filiera
- clausole contrattuali
- implementare sistema di controlli post vendita

.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ANDREA.ORABONA@MONDINIRUSCONI.IT
SILVIA.MONDINI@MONDINIRUSCONI.IT

GRAZIE